



# *Tribunale di Palermo*

## *Ufficio Spese di Giustizia*

### **INDENNITA' TESTI CITATI DALLE PARTI PRIVATE**

L'art. 4 del TUSG letto in combinato con l'art. 199 stesso TUSG, contempla l'ipotesi di atti richiesti da "parti private" e disciplina la "anticipazione" da parte dell'Erario delle spese sostenute nel processo penale, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private ovvero ammesse al patrocinio dello Stato:

#### **ART. 4 Anticipazione delle spese**

*1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

*2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.*

#### **ART. 199 Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale**

*Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.*

In qualità di testimoni, chiamati a deporre nel processo penale e civile, si ha sempre e comunque diritto al rimborso delle spese di viaggio pari almeno prezzo del biglietto di seconda classe (andata e ritorno) sui servizi di linea.

Il funzionario ex art. 199 TUSG quantifica le somme spettanti al teste citato dalla "parte privata" che ricadono sulla stessa (ove non ammessa al beneficio del gratuito patrocinio) giusto art. 46 TUSG.

#### **ART. 46 Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti**

*1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.*

*2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.*

*3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.*

Nel processo penale le indennità dei testimoni citati a richiesta delle parti private, su richiesta degli stessi, quindi sono quantificate dal funzionario dell'ufficio giudiziario che emette un ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione, in questo caso lo Stato interviene esclusivamente in funzione di garanzia del teste.

La parte dovrà, pertanto, versare direttamente al teste, o in libretto di deposito giudiziario su cui emettere mandato, la somma indicata dal cancelliere nell'ordine di pagamento. Nel processo civile, al testimone sono dovute le stesse indennità di cui sopra, quantificate dal cancelliere con ordine di pagamento e poste a carico della parte che ne ha chiesto l'interrogatorio. Il teste dovrà chiedere la somma alla parte che lo ha citato. Bisogna comunque tenere conto che non è ammesso il rimborso se si raggiunge l'ufficio giudiziario usando un mezzo proprio (come, per esempio, l'automobile): in questo caso le spese rimarranno a carico del testimone.

#### **ECCEZIONI:**

**Nella sola ipotesi in cui, la parte nell'interesse del quale il difensore cita il teste, è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al teste che produce copia del decreto di ammissione può essere rimborsata la stessa indennità e con le stesse forme del teste citato dal PM o dal Giudice sul capitolo delle spese anticipate dall'erario.**